

All. 2

COMUNE DI SCANDIANO

(Provincia di Reggio Emilia)

Regolamento dei controlli interni

Art.3 comma 2 D.L. 10/10/2012 n. 174 come convertito con legge 7/XII/2012 n. 213
Art 147 comma 4 D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267

INDICE

TITOLO I – IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLA STRUTTURA DELL'ENTE

- Art. 1 Struttura dell'Ente*
- Art. 2 Il Sistema dei controlli interni*
- Art. 3 Servizio dei controlli interni*
- Art. 4 Unità di controllo e coordinamento unico delle tipologie di controllo interno*

TITOLO II – I SINGOLI CONTROLLI INTERNI

- Art. 5 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile*
- Art. 6 Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile*
- Art. 7 Il controllo di gestione*
- Art. 8 Il controllo sugli equilibri finanziari*
- Art. 9 Il controllo strategico*
- Art. 10 Il controllo sulle società partecipate*
- Art. 11 Il controllo sulla qualità dei servizi*
- Art. 12 Entrata in vigore*
- Art. 13 Regime transitorio*
- Art. 14 Richiami normativi*

Legenda:

* **DLgs 267/2000** = Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali”.

* **D.L. 174/2012** = Decreto legge 10/10/2012 n. 174 come convertito con legge 07/12/201 n. 213 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti Territoriali,”

ART. 1

La struttura dell'Ente

1. L'Ente articola la propria struttura in conformità a quanto previsto dalle Leggi e dallo Statuto, in tre sistemi distinti che operano in stretta cooperazione ed integrazione:

Il Sistema degli **Organi di Governo e di indirizzo** articolato in :

- Consiglio Comunale
- Sindaco
- Giunta

Il **Sistema di Gestione** articolato in:

- Direzione della Gestione
- Settori, Servizi, Uffici

Il **Sistema dei Controlli Interni** articolato nelle funzioni:

- Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
- Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
- Controllo di gestione
- Controllo sugli equilibri finanziari
- Controllo strategico
- Controlli sulle società partecipate non quotate
- Controllo della qualità dei servizi

ART. 2

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.L. 174 convertito con L. 7 dicembre 2012 n. 213, disciplina *il Sistema dei Controlli interni* , secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione , anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni.
Il sistema dei controlli come definito dal presente regolamento è integrato dalle norme in materia di controllo di gestione definite nel regolamento di contabilità.
2. I diversi soggetti e le unità proposte ai controlli interni predispongono semestralmente una relazione contenente le risultanze dei controlli stessi, e la inviano al Direttore Generale. Tali risultanze divengono parte integrante del referto che il Sindaco , avvalendosi del *Direttore Generale* trasmette semestralmente, ex art. 148 Dlgs. 267/2000, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Il referto è finalizzato ad attestare la regolarità della gestione e l'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato. Il referto viene adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti. Il referto è altresì inviato al Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale, ai Dirigenti, ai Revisori dei Conti e all'Organo Interno di Valutazione .

ARTICOLO 3 SERVIZIO DEI CONTROLLI INTERNI

- 1) Nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa l'ente disciplina il servizio dei controlli interni, come segue (*rif. D.Lgs. n. 267/2000 art. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater 147 quinquies*).
- 2) Il servizio dei controlli interni dovrà:
 - a) verificare la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
 - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
 - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei Dirigenti (controllo sugli equilibri finanziari);
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (controllo strategico – applicabile per enti con popolazione superiore 15.000 abitanti a decorrere dal 2015);
 - e) verificare, attraverso l'affidamento ed il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente (controllo sugli organismi partecipati - applicabile per enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015);
 - f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente (controllo di qualità dei servizi - applicabile per enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015).

ARTICOLO 4 UNITÀ DI CONTROLLO E COORDINAMENTO UNICO DELLE TIPOLOGIE DI CONTROLLO INTERNO

1. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni in modo unitario e fra loro coordinato *il Direttore Generale, il Segretario del Comune, il Responsabile del servizio finanziario, i Dirigenti e l'ufficio Controllo di Gestione*. Tale comitato forma una *unità di controllo* con il compito di vigilare sulla funzionalità, efficacia e tempistiche del sistema dei controlli interni
2. Salvo le specifiche attribuzioni stabilite nei successivi artt. 6 (controllo successivo di regolarità amministrativa), 8 (equilibri finanziari) e 9 (controllo strategico), le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo per le varie attività di controllo sono dirette dal *Direttore Generale* nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'ente, se presente o, in sua assenza, *dal Segretario Comunale*.

3. Le attività vengono esercitate utilizzando anche apposite metodologie approvate dalla *Giunta Comunale*; per lo svolgimento delle attività l'unità di controllo può sollecitare gli uffici dell'ente a fornire dati e informazioni e avvalersi della collaborazione di altri organi di controllo presenti nell'ente.
4. Il programma delle attività di controllo dovrà essere coordinato con il piano di prevenzione della corruzione (ex Legge 190/2012) di competenza *del Segretario Generale dell'Ente*.
5. Il Comune potrà istituire uffici unici di controllo in gestione associata mediante apposita convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

ARTICOLO 5

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE (art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000)

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene previsto nella fase di formazione dell'atto prima dell'adozione dell'atto finale. Il controllo attiene alla regolarità formale degli atti, quindi della loro rispondenza a norme, leggi, regolamenti e indirizzi, concernenti gli aspetti amministrativi e contabili. Il controllo viene attuato nelle modalità di cui ai successivi punti 2,3,4.
2. Su ogni proposta di determinazione o deliberazione *il Dirigente* competente verifica la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, degli indirizzi, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate ed esprime, contestualmente, il parere di regolarità tecnica con le modalità di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000. inserendolo nel provvedimento.
3. La proposta viene trasmessa al *Responsabile del servizio economico finanziario* che effettua il controllo contabile e rilascia il parere di regolarità contabile, nei termini previsti dall'art. 49 succitato e dal Regolamento di contabilità dell'ente e trasmette la proposta all'organo competente per l'adozione dell'atto; ovvero appone sulla determinazione il visto attestante la copertura finanziaria ex art 151c.4 DLgs 267/2000.
4. *La Giunta*, anche sulla base delle risultanze delle attività di controllo, può emanare apposite direttive di individuazione di ambiti di attività ritenuti particolarmente sensibili per il controllo dell'attività dell'Ente, anche rispetto al perseguimento di obiettivi generali di particolare importanza, o per i quali possano sussistere particolari complessità interpretative della normativa in essere.

ARTICOLO 6

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE (art. 147 bis commi 2-3 D.Lgs 267/2000)

1. Sotto la direzione del *Segretario comunale*, si provvede al controllo successivo secondo un programma di attività dallo stesso definita anche secondo i principi generali di revisione aziendale.
2. Sono soggetti al controllo gli atti e provvedimenti di cui al comma 2 dell' art147-bis. D.Lgs. 267/2000 e le risultanze dei controlli vengono trasmessi con le modalità di cui al successivo comma 3.
3. La selezione è casuale ed effettuata con sorteggio nella misura stabilita *Segretario comunale* in rapporto alla tipologia degli atti e delle criticità emerse.
4. *La Giunta Comunale* con provvedimento a valenza annuale' fissa percentuali minime di

atti da assoggettare al controllo successivo per ognuna delle categorie soggette allo stesso ex art 147 bis comma 2 D lgs .267/2000.

5. Il controllo sulle determinazioni di impegni di spesa comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista.
6. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda, con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate, e dell'esito delle stesse.
7. Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge, nel perseguimento dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, il *Segretario comunale* informa il soggetto interessato emanante, affinché questi possa valutare eventuali provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità.
8. I controlli di cui al presente articolo dovranno coerentemente incardinarsi con il Piano triennale di prevenzione della corruzione

ARTICOLO 7

IL CONTROLLO DI GESTIONE

(art. 147 D.Lgs. 267/2000)

1. Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa delle aree del Comune, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di contabilità.
2. La finalità del controllo di gestione è verificare il corretto funzionamento dei servizi, anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi concordati fra organi responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati e in particolare:
 - a) guidare la gestione al raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi pianificati con successiva verifica dei medesimi, fornendo così anche le risultanze utili per il sistema incentivante,
 - b) verificare lo scostamento rispetto al sistema dei fabbisogni standard,
 - c) la misurazione quali-quantitativa ,anche attraverso indicatori di performance ,degli aspetti dell'efficienza e dell'efficacia in relazione alle risorse disponibili, con particolare riguardo a:
 - indicatori della capacità dei servizi erogati di rispondere ai bisogni degli utenti finali interni ed esterni;
 - l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
 - benchmarking, ovvero confronto con indicatori locali o nazionali di realtà paragonabili
3. Nella formulazione del budget e del bilancio di previsione il controllo di gestione fornisce le risultanze utili alla formazione degli stessi e alla quantificazione degli obiettivi
4. Durante l'esercizio il controllo di gestione fornisce, attraverso la misurazione periodica degli indicatori, gli elementi utili alla verifica degli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi.
 5. Sono oggetto di controllo successivo:
 - a. la verifica dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e progetti

dell'ente,

- b. la valutazione dei servizi erogati
- c. l'utilizzo delle risorse economiche e strumentali
- d. l'attività dei Dirigenti.

6 Il controllo di gestione si focalizza anche sulla dimensione economica e consiste nella periodica verifica della convenienza delle alternative prescelte e promuove interventi volti alla formazione di nuovi e più adeguati programmi.

7 Il controllo di gestione ha, altresì, valenza sotto il profilo organizzativo in quanto supporta il personale verso il conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione.

ARTICOLO 8

IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

(art. 147 quinquies D.Lgs 267/2000)

1. Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme previste nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole di finanza pubblica, sotto la direzione ed il coordinamento del *Responsabile del servizio finanziario* dell'ente e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione.
2. Nel controllo vengono coinvolti gli organi di governo, il Direttore Generale, il Segretario Comunale e i Dirigenti, secondo le rispettive competenze e responsabilità.
3. Nell'esercizio delle funzioni, il Responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti delle norme in materia.
4. La disciplina del controllo sugli equilibri finanziari è prevista in dettaglio nel regolamento di contabilità.

ARTICOLO 9

IL CONTROLLO STRATEGICO

(art. 147 ter D.Lgs. 267/2000)

- 1 L'unità di controllo, posta sotto la direzione del *Direttore Generale*, ove previsto, o in assenza, *del Segretario Comunale*, opera mediante analisi complessive che consentano l'effettiva evidenziazione dello stato di attuazione dei programmi, potendo in tal senso sollecitare gli uffici dell'ente a fornire dati e informazioni.
- 2 L'attività di controllo strategico mira ad accertare lo stato di attuazione dei programmi dell'organo politico, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle linee programmatiche ed agli altri atti di indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.
- 3 La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata sulla base delle linee programmatiche presentate al Consiglio Comunale all'inizio del mandato, dei loro periodici aggiornamenti, oltre che della Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio unitamente al bilancio di previsione.
- 4 Il controllo strategico si realizza con la riconduzione di ciascun obiettivo strategico e operativo agli ambiti programmatici strategici dell'amministrazione, allo scopo di dare evidenza della vicinanza della meta ideale delineata nella "vision" definita dalla stessa amministrazione.
- 5 Il controllo strategico verifica anche la realizzazione di risultati complessivi di economicità di lungo periodo, anche attraverso indicatori che valutano l'impatto dell'ente sulla realtà locale di riferimento.

- 6 L'attività di verifica consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi strategici prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché della definizione di eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

ARTICOLO 10
IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE
(art. 147 quater D.Lgs 267/2000)

1. Il controllo sulle società non quotate partecipate rileva i rapporti tra l'ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di finanza pubblica.
2. L'ente definisce preventivamente gli obiettivi gestionali e strategici, secondo standard di qualità e quantità a cui deve tendere la società.
3. L'unità di controllo effettua il monitoraggio periodico delle società, attraverso l'analisi dei bilanci, elaborando indici di bilancio idonei a rilevare lo "stato di salute" dal punto di vista patrimoniale, finanziario e reddituale.

ARTICOLO 11
IL CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI
(art. 147 comma 2 lett. e D.Lgs 267/2000)

1. Il controllo sulla qualità dei servizi verifica il grado di qualità effettiva dei servizi e della soddisfazione degli utenti interni ed esterni dell'ente, gestiti sia in modo diretto che mediante organismi gestionali esterni.
2. Il controllo della qualità può focalizzarsi su singoli servizi o sull'insieme di processi e servizi erogati dall'ente nel suo insieme.
3. Si realizza mediante strumenti idonei, quali questionari, gestione di segnalazioni, reclami ed altri strumenti idonei.
4. Ai fini della verifica della qualità dei servizi si possono utilizzare i controlli e le informazioni derivanti dalle certificazioni della Qualità presenti nell'ente e dagli altri processi di certificazione dei servizi e dei processi dell'ente.

ARTICOLO 12
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

ARTICOLO 13
REGIME TRANSITORIO

- 1) Le norme in merito ai controlli previsti dal presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012, si intendono in vigore *dal 2013*, salvo, per quelle inerenti il controllo strategico (art.9), il controllo sulle società

partecipate non quotate (art. 10) e il controllo sulla qualità dei servizi (art. 11) che troveranno, ai sensi di legge, applicazione *dal 2015*.

- 2) La regolamentazione dei controlli di cui agli artt. 9, 10, 11 verrà conseguentemente adeguata ai sensi delle normative che nel frattempo intervenissero sulle materie oggetto delle stesse.

ARTICOLO 14 RICHIAMI NORMATIVI

Sono espressamente richiamate per quanto non disciplinato in dettaglio dal presente regolamento i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000 e loro future modifiche e/o integrazioni.

Art. 49; 151 c.4

Art. 147; Art. 147 bis; Art. 147 ter, Art. 147 quater, Art. 147 quinquies; Art. 148;

Art. 153; Art. 170;

Art. 196; Art. 197; Art. 198; Art. 198 bis.;